

Modalità per l'applicazione dell'Art. 20 comma 3 della Legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 "Legge di semplificazione 2020" - Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT, relativamente ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti zootecnici

1. Premessa

La **procedura per il riesame** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) è disciplinata dall'articolo 29-octies del D.lgs 152/06.

Ai sensi del comma 6 del predetto articolo, **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella GUUE della Decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all'attività principale di un'installazione, **l'autorità competente (AC) verifica** che tutte **le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)** dell'installazione interessata siano riesaminate, **e se necessario, aggiornate**, per assicurarne la conformità con particolare riferimento all'applicazione dei valori limite di emissione; a tal fine, i Gestori presentano, entro il termine indicato dall'AC, la documentazione e le informazioni necessarie per il riesame delle condizioni autorizzative dell'A.I.A. vigente (comma 5).

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di A.I.A. previste dall'art. 8 della L.R. 24/2006, a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT rilevanti per le attività soggette ad A.I.A. presenti sul territorio regionale, avvia specifici tavoli tecnici di confronto con le autorità competenti (Province, Città Metropolitana di Milano - CMM), ARPA Lombardia e Associazioni imprenditoriali interessate per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, e **definire indirizzi e modalità operative per la gestione dei conseguenti procedimenti di riesame delle A.I.A. in essere.**

Anche in considerazione delle oggettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, che hanno condizionato e – pur a fronte delle più recenti disposizioni previste dalla cosiddetta "Fase 2" – continuano a condizionare l'operatività delle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto attiene i rapporti di queste con gli operatori e i soggetti interessati, Regione Lombardia ha definito modalità semplificate con cui le autorità competenti procedono alla verifica dell'applicazione delle conclusioni delle BAT nelle more del complessivo riesame dell'autorizzazione presso le installazioni lombarde relative ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti zootecnici. Ciò anche al fine di assicurare ai Gestori delle installazioni la possibilità di operare con autorizzazioni aggiornate nel rispetto delle disposizioni comunitarie e di provvedere con i tempi congrui all'effettuazione degli interventi necessari al rispetto delle BAT.

Più in dettaglio con l'art.20 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2020 - n.11 "Legge di semplificazione 2020" è stato stabilito che *"Al fine di garantire l'applicazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), relativamente ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi (categoria di attività numero 2.5, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006) e degli allevamenti zootecnici (categoria di attività numero 6.6 dell'allegato VIII*

alla parte seconda del d.lgs. 152/2006), le autorità competenti procedono, nelle more del complessivo aggiornamento delle AIA e, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 29 octies, commi 3, lettera a), e 6, del d.lgs. 152/2006, alla verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili sulla base di una specifica relazione tecnica, predisposta dal gestore dell'installazione, che indica gli interventi previsti e i relativi tempi di attuazione."

Tale disposizione si applica ai citati settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti intensivi per i quali Regione Lombardia – con le D.G.R. 11 novembre 2019, n. XI/2419 e D.G.R. 15 luglio 2019, n. XI/1926 - ha già fornito precise indicazioni di carattere tecnico-normativo finalizzate a supportare gli operatori (Enti e Gestori) nell'ambito delle istruttorie per i riesami delle autorizzazioni attraverso:

- una valutazione generale, e più di dettaglio per quanto concerne l'industria dei metalli non ferrosi, delle prestazioni delle aziende in riferimento ai nuovi livelli emissivi (BAT AEL) previsti dalle Decisioni comunitarie;
- L'individuazione delle principali criticità connesse all'applicazione delle BAT per ognuno dei settori e le proposte tecnico-gestionali per favorirne un'applicazione efficace ed uniforme;
- la messa a disposizione di documenti utili alla presentazione delle informazioni necessarie alla valutazione delle BAT conclusions

Più in dettaglio, di seguito, si riporta un breve estratto delle previsioni dei documenti regionali di indirizzo sopra richiamati.

a) Industrie dei metalli non ferrosi

In data 30 giugno 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi.

Pertanto i procedimenti di riesame dell'A.I.A. per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06, **dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2020**; tali procedimenti interesseranno circa **50 installazioni lombarde**, di cui il **60%** esercite nella Provincia di **Brescia**.

Regione Lombardia ha approvato la **D.G.R. dell'11 novembre 2019, n. XI/2419** con la quale ha fornito i primi indirizzi per l'uniforme applicazione delle BAT Conclusions nell'ambito dei conseguenti procedimenti di riesame; fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'AIA e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita, detti indirizzi riguardano in particolare il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e in acqua.

In particolare, come meglio rappresentato nel paragrafo 4.1 "Raccordo tra conclusioni sulle BAT e normativa nazionale e pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria" dell'allegato alla delibera, durante i lavori del tavolo tecnico regionale per l'applicazione delle BAT Conclusions per l'industria dei metalli non ferrosi, ARPA Lombardia ha fornito elaborazioni dei dati sulle emissioni in atmosfera disponibili nell'applicativo "AIDA" da cui si è potuto evincere che le prestazioni emissive degli impianti lombardi sono, in generale, allineate con i livelli di emissione associati alle BAT Conclusions (BAT-AELs) o comunque tali da non delineare criticità in ordine al rispetto dei nuovi valori limite; alla luce di ciò le Autorità Competenti possono prescrivere in sede di riesame i valori limite per i diversi parametri emissivi conformemente a detti BAT-AELs.

La documentazione e le informazioni attinenti l'applicazione delle BAT conclusion sono riportate nella specifica sezione del modello di allegato tecnico regionale attualmente utilizzato.

b) Allevamenti intensivi

In data 21 febbraio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per l'allevamento intensivo di pollame e suini.

Pertanto i procedimenti di riesame dell'A.I.A. per l'applicazione di dette conclusioni sulle BAT, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06, **dovranno essere conclusi entro il 21 febbraio 2021**; tali procedimenti interesseranno circa **750 installazioni lombarde**, prevalentemente dislocate nelle Province di **Brescia (229), Mantova (219), Cremona (153), Bergamo (61), Lodi (51), Pavia (33)**.

Regione Lombardia ha approvato la **D.G.R. del 15 luglio 2019, n. XI/1926** con la quale ha fornito indirizzi operativi per l'uniforme applicazione delle BAT Conclusions nell'ambito dei procedimenti di riesame, i quali comprendono il modello di allegato tecnico per la presentazione delle istanze (allegato 2), specifiche indicazioni per la proposta e la verifica dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (allegato 3), nonché una procedura per l'eventuale valutazione ex post dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'attività zootecnica (allegato 4).

Nell'ambito di tale documentazione è già prevista, pertanto, la presentazione da parte del Gestore di specifica relazione tecnica comprensiva del cronoprogramma dettagliato dei singoli interventi di adeguamento e delle motivazioni tecniche alla base delle tempistiche di realizzazione delle proposte formulate.

2. Indicazioni generali

Con il presente documento si dà attuazione a quanto previsto nell'art. 20 della Legge regionale di Semplificazione fornendo i necessari indirizzi al fine di assicurare il rispetto dei principi comunitari in materia A.I.A., al fine di favorire un'applicazione per quanto possibile omogenea sul territorio regionale delle conclusioni sulle BAT citate in premessa, nonché per coordinare le Autorità Competenti nel perseguimento dell'obiettivo di garantire la massima tutela ambientale e una efficace azione amministrativa.

Nello specifico, in attuazione delle disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT introdotte a livello regionale con l'articolo 20 commi 3 e 4 della "Legge Semplificazione 2020", si definiscono le modalità per l'effettuazione, da parte delle autorità competenti, della verifica dello stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT Conclusions stabilite dalle Decisioni di esecuzione (UE) 2016/1032 e 2017/302, entro il termine dei 4 anni dalle relative pubblicazioni in GUUE, e per il rilascio del provvedimento di competenza recante l'esito della predetta verifica nell'ambito delle procedure di riesame in corso o di prossimo avvio.

Si ritiene opportuno sottolineare che le modalità di seguito riportate trovano applicazione nelle more dell'emanazione di ulteriori e/o diverse disposizioni comunitarie, nazionali o regionali fermo restando l'obbligo, per le Autorità Competenti, di procedere e concludere quanto prima i procedimenti di riesame in corso al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Per la definizione delle presenti indicazioni si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- i procedimenti di riesame conseguenti alla pubblicazione delle decisioni di esecuzione (UE) della Commissione n. 2016/1032 e n. 2017/302 interessano complessivamente circa 800 installazioni concentrate prevalentemente nei territori

di 6 delle 12 province lombarde;

- la situazione di emergenza connessa alla diffusione del COVID 19, tutt'ora in corso, e le conseguenti misure di contenimento stabilite a livello nazionale e regionale, hanno inevitabilmente avuto un impatto sull'attività amministrativa e istruttoria delle autorità competenti, in alcuni casi anche in termini di riduzione delle risorse umane dedicate, rendendo difficoltoso il regolare svolgimento delle fasi procedurali previste dalla normativa nazionale - quali la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. - per la conclusione dei riesami avviati;
- la procedura per i riesami delle autorizzazioni è disciplinata a livello nazionale dall'art.29octies del d.lgs 152/06 che prevede - al comma 5 - che *"a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1"*
- con le delibere sopra richiamate (D.G.R. 11 novembre 2019, n. XI/2419 e D.G.R. 15 luglio 2019, n. XI/1926), Regione Lombardia ha fornito indicazioni e strumenti utili, in particolare, per la trasmissione da parte dei Gestori della documentazione necessaria ad agevolare il confronto *'tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili'*, nonché i criteri generali da utilizzarsi - da parte delle Autorità competenti - per la valutazione di tale documentazione;
- in attuazione dell'art. 29octies c.5 e sulla base delle indicazioni regionali di cui alle suddette delibere, i Gestori delineano il quadro degli interventi, e le relative tempistiche (cronoprogramma degli interventi), da mettere in atto per dare attuazione a quanto contenuto nelle BAT conclusioni e garantire il rispetto dei BAT AELs la cui congruità alle norme comunitarie e regionali viene verificata dalle Autorità competenti nell'ambito dell'istruttoria per il riesame complessivo dell'autorizzazione;
- in base all'art. 29 sexies comma 9-bis del D.lgs. 152/06, l'istituto della deroga e la relativa procedura di applicazione dell'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto medesimo, con la conseguente comunicazione al MATTM, si attiva solo nel caso in cui non sia possibile prescrivere valori limite alle emissioni conformi ai pertinenti i BAT AELs e sia pertanto necessario da parte dell'Autorità Competente, su richiesta del Gestore, *"fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis"*,

3. **Modalità operative**

Fatte salve le valutazioni delle Autorità competenti in relazione a condizioni sito-specifiche, in considerazione di quanto sopra rappresentato e ricordato che laddove possibile è da privilegiare l'effettuazione delle verifiche inerenti l'applicazione delle BAT conclusioni contestualmente al riesame complessivo dell'autorizzazione, di seguito si stabiliscono le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.20 cc 3

e 4 della Legge di semplificazione 2020, sia per quanto concerne i procedimenti di riesame già avviati, che per quelli da avviare.

Procedimenti avviati:

Si tratta dei procedimenti già avviati dall'Autorità competente ai sensi dell'art.29octies, c.5 e rispetto ai quali il Gestore ha già provveduto alla presentazione della documentazione secondo le indicazioni definite nello stesso comma e nelle delibere regionali di settore.

In tali casi, si dispone quanto segue:

- 1) entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione della pertinente decisione comunitaria, l'Autorità Competente provvede alla verifica dello stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT e alla valutazione dell'adeguatezza degli interventi di adeguamento e dei relativi tempi di attuazione proposti dal Gestore con l'istanza di riesame, sulla base degli strumenti e delle indicazioni tecniche ed operative messe a disposizione da Regione Lombardia con le delibere settoriali di indirizzo (D.G.R. 11 novembre 2019, n. XI/2419 "Industria dei metalli non ferrosi" e D.G.R. 15 luglio 2019, n. XI/1926 "allevamenti").

A tal fine l'Autorità competente si esprime, nelle more del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione, sugli esiti di tali verifiche e valutazioni mediante l'adozione di specifico provvedimento in cui darà riscontro ed evidenza circa:

- il quadro complessivo delle migliori tecniche disponibili applicate presso l'installazione;
- gli interventi di adeguamento alle BAT Conclusions e relative tempistiche di attuazione proposte dal Gestore, ovvero di quelle eventualmente prescritte dall'Autorità Competente in esito all'istruttoria condotta, nel caso le tempistiche proposte dal Gestore non fossero congrue con gli indirizzi comunitari e regionali;
- il rispetto, a partire dal succitato termine di 4 anni, dei nuovi valori limite alle emissioni conformi ai BAT-AELs riportati nelle pertinenti BAT, nonché le eventuali ulteriori condizioni autorizzative ritenute necessarie a disciplinare l'esercizio degli impianti, in esito all'istruttoria effettuata;

Il provvedimento assunto dovrà essere messo tempestivamente a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità Competente, come previsto dall'articolo 29-quater, commi 2 e 13, del D.lgs. 152/06 e recepito nell'ambito del successivo procedimento di riesame complessivo dell'autorizzazione.

Resta ferma la responsabilità della singola Autorità Competente di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo per il riesame complessivo dell'AIA, al fine di dare piena attuazione alla procedura declinata dall'art.29octies c.10 del d.lgs 152/2006, nei tempi che si rendessero necessari dall'esito della verifica prevista dall'art.20 commi 3 e 4 della "Legge di semplificazione 2020" e all'adozione del conseguente atto autorizzativo che determina l'avvio del relativo nuovo periodo di validità, provvedendo altresì – se del caso – alla valutazione ex post dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A di cui all'allegato IV della D.G.R. del 15 luglio 2019, n. XI/1926.

- 2) qualora la documentazione presentata dal Gestore non consenta le suddette verifiche, lo stesso, su richiesta dell'Autorità Competente o su propria iniziativa, entro il termine indicato dall'Autorità Competente e comunque in tempo utile a

garantire il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 29 octies c.6, integra la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di riesame con una specifica relazione tecnica comprensiva del cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti e dei relativi tempi di attuazione;

- 3) eventuali richieste di deroga derivanti dall'impossibilità di rispettare i BAT-AELs riferite a casi specifici potranno essere valutate e concesse dalle Autorità Competenti, entro il succitato termine di 4 anni, secondo le previsioni dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, del d.lgs. 152/06 che si riferiscono alla possibilità di fissare nelle A.I.A. valori limite di emissione non conformi ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT AELs); si rammenta che in caso di concessione di detta deroga, l'Autorità Competente è tenuta a darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 29-duodecies, comma 1-bis, del D.lgs. 152/06;
- 4) eventuali richieste di modifica sostanziale presentate dai Gestori delle installazioni in questione contestualmente all'istanza di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del Dlgs. 152/06, potranno essere istruite contestualmente a quest'ultima purchè sia garantito il rispetto dei termini comunitari e delle procedure nazionali per l'espletamento del procedimento ordinario di riesame per l'applicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT, nonché assicurando che l'autorizzazione delle modifiche sostanziali avvenga in conformità alle pertinenti decisioni comunitarie sulle migliori tecniche disponibili.

Procedimenti non avviati:

Nel caso di procedimenti di riesame non ancora avviati, l'Autorità competente provvede celermente a comunicarne l'avvio ai sensi dell'art.29 octies c.5, eventualmente sulla base di apposito calendario nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, prevedendo un termine congruo (indicativamente non superiore a 60 giorni) per la presentazione di tutte le informazioni previste dallo stesso comma e necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione secondo quanto previsto dalle norme regionali sopra richiamate (D.G.R. 11 novembre 2019, n. XI/2419 e D.G.R. 15 luglio 2019, n. XI/1926), ivi inclusa – in particolare - specifica relazione tecnica comprensiva del cronoprogramma dettagliato gli interventi, e i relativi tempi di attuazione, da mettere in atto per dare attuazione a quanto contenuto nelle BAT conclusion e garantire il rispetto dei BAT AELs.

In seguito alla presentazione della documentazione da parte del Gestore, laddove non fosse possibile procedere alle verifiche inerenti l'applicazione delle BAT conclusion contestualmente al riesame complessivo dell'autorizzazione, si applica la procedura operativa delineata ai punti da 1) a 4) sopra riportati.